

Relazioni Illustrative degli Amministratori sui punti n. 1, 2, e 3 della parte ordinaria e sul punto della parte straordinaria

da sottoporre all'Assemblea Ordinaria e Straordinaria degli Azionisti convocata per i giorni 11 maggio 2012, 14 maggio 2012, e 15 maggio 2012.



ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA DEGLI AZIONISTI

E' convocata presso gli uffici, in Casale Monferrato (Alessandria), via Fratelli Parodi n. 34, per il giorno 11 maggio 2012, alle ore 10,30, in prima convocazione, sede ordinaria e straordinaria, per il giorno 14 maggio 2012, stessi ora e luogo, in seconda convocazione, sede straordinaria, ed occorrendo per il giorno 15 maggio 2012, stessi luogo ed ora, in seconda convocazione, sede ordinaria, ed in terza convocazione, sede straordinaria, con il seguente

ORDINE DEL GIORNO

Parte Ordinaria

- 1. Bilancio al 31 dicembre 2011; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull'esercizio 2011; distribuzione di riserve; deliberazioni relative.
- Deliberazioni in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile.
- Composizione del Consiglio di Amministrazione; nomina di un consigliere; deliberazioni relative.
- 4. Relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123 ter del D.Lgs. n. 58/1998.

Parte Straordinaria

- Proposta di attribuzione di deleghe agli amministratori per l'aumento del capitale sociale e per l'emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant e conseguente modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Relazione del Consiglio di Amministrazione

Bilancio al 31 dicembre 2011; relazione sulla gestione e relazione del collegio sindacale sull'esercizio 2011; distribuzione di riserve; deliberazioni relative

* * *

Signori Azionisti,

in relazione al primo punto all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria, sottoponiamo alla Vostra approvazione le seguenti proposte di deliberazione.

Vi proponiamo di approvare il bilancio al 31.12.2011, che chiude con una perdita di

euro **5.683.268,81**

che Vi proponiamo di coprire integralmente mediante prelievo di pari importo da *Utili* portati a nuovo.

Vi proponiamo, altresì, di destinare, prelevando da *Utili portati a nuovo*, alla Riserva art. 6, comma 1, lettera a) D.Lgs. 38/2005, per l'ammontare corrispondente alle plusvalenze da fair value iscritte nel conto economico al netto del relativo onere fiscale e diverse da quelle riferibili agli strumenti finanziari di negoziazione e all'operatività in cambi e di copertura, un importo di euro 1.440.156,84.

Vi proponiamo, inoltre, di ridurre la Riserva art. 2426 n. 8bis) c.c. per un importo di euro 11.550,19 al fine di adeguare tale riserva agli utili netti su cambi imputati a conto economico e non ancora realizzati alla data del 31 dicembre 2011, attribuendo il corrispondente importo a Utili portati a nuovo.

Vi proponiamo, infine, tenuto conto che ai sensi dell'art. 28 dello statuto sociale in caso di distribuzione di riserve le azioni di risparmio hanno gli stessi diritti delle altre azioni, l'assegnazione a ciascuna delle n. **164.849.149 azioni ordinarie** (al netto di n. 500.000 azioni proprie ordinarie) ed a ciascuna delle n. **40.571.794 azioni di risparmio** (al netto di n. 140.155 azioni proprie di risparmio) di un importo di euro 0,05 al lordo delle ritenute di legge, mediante prelievo da *Utili portati a nuovo* per un ammontare di euro 10.271.047,15.

Vi proponiamo che, qualora alla data di stacco del dividendo le azioni aventi diritto fossero in numero inferiore a quanto sopra indicato in virtù di eventuali acquisti di azioni proprie effettuati dalla società, l'importo da prelevare da *Utili portati a nuovo* sia corrispondentemente diminuito e che eventuali arrotondamenti effettuati in sede di pagamento siano imputati a *Utili portati a nuovo*.

Casale Monferrato, 30 marzo 2012

p. il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Alessandro BUZZI

Relazione del Consiglio di Amministrazione

Deliberazioni in materia di acquisto e disposizione di azioni proprie ai sensi degli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile

* * *

Signori Azionisti,

Vi proponiamo di deliberare il rilascio delle autorizzazioni previste dagli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile relative all'acquisto di azioni proprie ed alla disponibilità delle stesse.

Correlativamente Vi proponiamo di revocare, a far tempo dalla data della delibera assembleare, per la parte non utilizzata, la delibera di acquisto di azioni proprie e di disposizione delle stesse adottata dall'assemblea del 13 maggio 2011.

1. Motivazioni della richiesta di autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie.

La proposta di rilascio dell'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione di azioni proprie è motivata dalla finalità di consentire alla società di intervenire nell'eventualità di oscillazioni delle quotazioni delle azioni della società al di fuori delle normali fluttuazioni del mercato azionario, nei limiti in cui ciò sia conforme alla normativa vigente o a prassi di mercato ammesse, nonché di dotare la società di uno strumento di investimento della liquidità. E' altresì motivata dal fine di consentire alla società di procedere all'acquisto di azioni proprie anche al fine di disporne come corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, o per la distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società del gruppo nonché per assegnazioni gratuite ai soci.

2. - 3. Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni oggetto di deliberazione ai sensi degli artt. 2357 e 2357 ter del codice civile. Valutazioni in ordine al rispetto dell'art. 2357, 3° comma, del codice civile.

L'autorizzazione viene richiesta per l'acquisto, in una o più volte, di ulteriori massime n. 4.000.000 di azioni ordinarie e/o di risparmio del valore nominale di euro 0,60 ciascuna, oltre a quelle detenute alla data della deliberazione assembleare, con mandato ai legali rappresentanti in carica, in via disgiunta tra loro, di procedere, nei modi di legge, all'acquisto. Ai fini della valutazione del rispetto del limite previsto dall'art. 2357, 3° comma, del codice civile, si precisa che il capitale sociale è, ad oggi, pari ad euro 123.636.658,80, suddiviso in n. 165.349.149 azioni ordinarie da nominali euro 0,60 ed in n. 40.711.949 azioni di risparmio da nominali euro 0,60.

Alla data della presente relazione, la società detiene n. 500.000 azioni proprie ordinarie, pari complessivamente allo 0,243% dell'intero capitale sociale attuale, e n. 140.155 azioni proprie di risparmio, pari complessivamente allo 0,068% dell'intero capitale sociale attuale, mentre le

società controllate da Buzzi Unicem SpA non detengono azioni della controllante.

Anche considerando un pieno utilizzo dell'autorizzazione richiesta, il numero massimo di azioni proprie che verrebbero ad essere possedute da Buzzi Unicem risulterebbe ampiamente al di sotto della soglia limite prevista dal citato 3° comma dell'art. 2357 c.c., pari al 20% del capitale sociale di Buzzi Unicem.

La proposta concerne, altresì, il conferimento del mandato al consiglio di amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti, affinché possano, in via disgiunta tra loro, utilizzare – in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte – le azioni proprie in portafoglio e quelle che siano state acquistate in base alla presente proposta sia mediante alienazione delle stesse sia quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, o per la distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile ovvero per assegnazioni gratuite ai soci, attribuendo agli stessi la facoltà di stabilire, di volta in volta, termini, modalità e condizioni che riterranno più opportuni.

4. Durata dell'autorizzazione.

L'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie è richiesta per la durata di diciotto mesi a far data dall'approvazione dell'assemblea.

5. Corrispettivo minimo e corrispettivo massimo degli atti di acquisto e di disposizione di azioni proprie.

Il corrispettivo proposto per l'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, è compreso tra un minimo per azione di euro 0,60, pari al valore nominale, ed un massimo per azione di euro 10 relativamente alle azioni di risparmio e tra un minimo per azione di euro 0,60, pari al valore nominale, ed un massimo per azione di euro 15 relativamente alle azioni ordinarie, ovvero al prezzo più elevato consentito dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009, qualora tali prassi venissero adottate dalla società.

La determinazione del corrispettivo massimo, in coerenza con i criteri adottati dalla società nelle precedenti autorizzazioni all'acquisto di azioni proprie, è stata effettuata sulla base dell'andamento delle quotazioni di Borsa delle azioni ordinarie e di risparmio degli anni 2010 - 2011 e dei primi mesi del 2012 fino alla data della presente relazione.

Pertanto, considerato che in tale periodo le quotazioni di Borsa hanno raggiunto per le azioni di risparmio un massimo di euro 7,651 e per le azioni ordinarie un massimo di euro 12,034, si è ritenuto di indicare, rispettivamente per ciascuna categoria di azioni, quale corrispettivo massimo di acquisto il prezzo ufficiale massimo rilevato in Borsa in tale periodo aumentato del 20% (venti per cento) ed arrotondato all'unità di euro superiore.

In ogni caso, Vi proponiamo di fissare il controvalore massimo utilizzabile per l'acquisto in euro 60.000.000, a valere sulla riserva "Avanzo di fusione".

L'alienazione delle azioni proprie in portafoglio e di quelle che siano state acquistate in base alla presente proposta dovrà avvenire ad un corrispettivo minimo non inferiore al valore corrispondente alla media delle quotazioni ufficiali registrate nel mese solare precedente al mese solare in cui viene effettuata l'operazione, diminuito del 10%, ovvero ad un corrispettivo non inferiore al prezzo più basso consentito dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009, qualora tali prassi venissero adottate dalla società, ad eccezione del caso di utilizzo delle azioni proprie per la distribuzione a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile nonché per assegnazioni ai soci, che potranno avvenire anche gratuitamente.

6. Modalità di acquisto e di disposizione delle azioni proprie.

Gli acquisti di azioni proprie verranno effettuati sul mercato regolamentato secondo le modalità operative stabilite nel regolamento di Borsa Italiana S.p.A., in conformità all'art. 144 bis, comma 1, lett. b), del Regolamento Consob n. 11971/99 e successive modificazioni.

La società potrà anche avvalersi delle modalità previste dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009.

Le operazioni di disposizione delle azioni proprie potranno avvenire in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte, sia mediante alienazione delle stesse sia quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, nonchè per la distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile ovvero per assegnazioni gratuite ai soci.

7. Operazioni successive di acquisto ed alienazione.

Vi proponiamo, infine, di autorizzare il consiglio di amministrazione, e per esso i legali rappresentanti, ad effettuare, ai sensi dell'art. 2357 ter, 1° comma, del codice civile, nei limiti sopra indicati, operazioni successive di acquisto ed alienazione.

* * *

Se concordate con quanto proposto, siete invitati ad assumere la seguente deliberazione:

"L'assemblea degli azionisti della Buzzi Unicem SpA, riunita in sede ordinaria:

- considerata la Relazione illustrativa degli amministratori;
- avute presenti le disposizioni contenute negli articoli 2357 e 2357 ter del codice civile;
- tenuto conto delle disposizioni contenute nell'articolo 2359 bis del codice civile;
- considerato che la società detiene n. 500.000 azioni proprie ordinarie e n. 140.155 azioni proprie di risparmio,

delibera di

1) revocare, a far data da oggi, per la parte non utilizzata, la delibera di acquisto di azioni

- proprie e di disposizione delle stesse adottata dall'assemblea del 13 maggio 2011;
- 2) autorizzare l'acquisto, in una o più volte, di ulteriori massime n. 4.000.000 di azioni ordinarie e/o di risparmio del valore nominale di euro 0,60 ciascuna;
- 3) stabilire che il corrispettivo per l'acquisto, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, dovrà essere compreso tra un minimo per azione di euro 0,60, pari al valore nominale, ed un massimo per azione di euro 10 relativamente alle azioni di risparmio e tra un minimo per azione di euro 0,60, pari al valore nominale, ed un massimo per azione di euro 15 relativamente alle azioni ordinarie, ovvero al prezzo più elevato consentito dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009, qualora tali prassi venissero adottate dalla società;
- 4) conferire mandato al consiglio di amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti, in via disgiunta tra loro, di procedere nei modi di legge, alle condizioni sopra esposte e con le gradualità ritenute opportune, all'acquisto sul mercato delle azioni sociali nell'interesse della società, secondo le modalità operative stabilite nel Regolamento di Borsa Italiana S.p.A., in conformità all'art. 144 bis, comma 1, lett. b), del Regolamento Consob n. 11971/99, ed eventualmente avvalendosi anche delle modalità previste dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009;
- 5) stabilire in euro 60.000.000 il controvalore massimo per l'acquisto, a valere sulla riserva "Avanzo di fusione";
- 6) conferire mandato al consiglio di amministrazione, e per esso ai legali rappresentanti, affinchè possano, in via disgiunta tra loro, utilizzare – in qualsiasi momento, in tutto o in parte, in una o più volte – le azioni proprie attualmente in portafoglio e quelle che siano state acquistate in base alla presente deliberazione sia mediante alienazione delle stesse sia quale corrispettivo in operazioni straordinarie, anche di scambio di partecipazioni, nonchè per la distribuzione, a titolo oneroso o gratuito, a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile ovvero per assegnazioni gratuite ai soci, attribuendo agli stessi la facoltà di stabilire, di volta in volta, termini, modalità e condizioni che riterranno più opportuni, fermo restando che il prezzo od il valore attribuito alle stesse non dovrà essere inferiore al valore corrispondente alla media delle quotazioni ufficiali registrate nel mese solare precedente al mese solare in cui viene effettuata l'operazione diminuito del 10% (dieci per cento), ovvero ad un corrispettivo non inferiore al prezzo più basso consentito dalle prassi di mercato approvate da Consob con delibera n. 16839 del 19 marzo 2009, qualora tali prassi venissero adottate dalla società, ad eccezione del caso di utilizzo delle azioni proprie per la distribuzione a favore di amministratori, dipendenti e collaboratori della società o di società controllate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile nonché per assegnazioni ai soci, che potranno avvenire anche gratuitamente;

- 7) stabilire che l'autorizzazione all'acquisto ed alla disposizione delle azioni proprie è concessa per la durata di diciotto mesi a far data da oggi;
- 8) autorizzare il consiglio di amministrazione, e per esso i legali rappresentanti, ad effettuare, ai sensi dell'art. 2357 ter, 1° comma, del codice civile, nei limiti sopra indicati, operazioni successive di acquisto ed alienazione;
- 9) conferire ai legali rappresentanti, in via disgiunta tra loro, ogni potere occorrente per l'esecuzione della presente deliberazione, procedendo alle debite appostazioni di bilancio ed alle conseguenti scritturazioni contabili.".

Casale Monferrato, 30 marzo 2012

p. il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Alessandro Buzzi

Relazione del consiglio di amministrazione

Composizione del consiglio di amministrazione; nomina di un consigliere; deliberazioni relative.

* * *

Signori Azionisti,

in seguito alle dimissioni da consigliere della Prof.ssa Elsa Fornero a seguito dell'assunzione in data 16 novembre 2011 dell'incarico governativo di Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, il consiglio di amministrazione, nella riunione tenutasi in data 8 marzo 2012, ha nominato per cooptazione consigliere la Prof.ssa Ester Faia, il cui mandato, ai sensi dell'articolo 2386 del codice civile, viene a scadere con la presente assemblea.

La Proff.ssa Ester Faia è in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi del D.Lgs. n. 58/1998 e del Codice di Autodisciplina di Borsa Italiana (così come applicati dalla società secondo quanto indicato nella Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari).

Auspicando il consiglio di amministrazione il mantenimento della competenza e della professionalità apportate dalla Prof.ssa Ester Faia, della quale alleghiamo *curriculum vitae*, siete invitati ad assumere le necessarie deliberazioni in ordine alla composizione del consiglio di amministrazione.

A tal fine, si ricorda che la Prof.ssa Fornero era stata nominata nell'ambito dell'unica lista presentata e che in caso di nomina di amministratori a seguito della cessazione anticipata di amministratori, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale, non opera il voto di lista e l'assemblea delibera a maggioranza relativa. Casale Monferrato, 30 marzo 2012

p. il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Alessandro Buzzi

Ester Faia

Nata nel 1973, è laureata (cum laude) in Economia all'Università Bocconi, ha ottenuto il Ph.D. dalla New York University e un Dottorato congiunto dalle Universita' Cattolica e Bocconi. Ha ricoperto diversi incarichi accademici e presso organismi internazionali. E' professore ordinario alla Goethe University di Francoforte, senior fellow del Center for Financial Studies e research professor al Kiel Institute. E' autrice di numerose pubblicazioni in qualificate riviste accademiche internazionali (top refereed academic journals) su temi di politica monetaria e fiscale, mercato finanziario e bancario, mercato del lavoro. Ha svolto incarichi di ricerca, insegnamento e consulenza per banche centrali (Banca Centrale Europea, Bank of England, Banque de France, Norges Bank), centri di ricerca (CEPREMAP di Parigi, il Globalization center della Dallas Fed, Paris School of Economics) e universita' (Universitat Pompeu Fabra, Universita' di Roma II, European University Institute, Bonn University). Ha ricevuto prestigiosi premi e finanziamenti fra i quali: i grants Marie Curie ed FP7 della Unione Europa, della Deutsche Forschungsgemeinschaft, della Fondazione per l'Eccellenza nella Ricerca delle Donne, dalla Fondation Banque de France, il Klaus Liebscher Excellence award, i finanzimenti Pierre Werner e Lamfalussy.

Relazione del consiglio di amministrazione

Proposta di attribuzione di deleghe agli amministratori per l'aumento del capitale sociale e l'emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant e conseguente modifica dell'articolo 7 dello statuto sociale; deliberazioni inerenti e conseguenti.

* * *

Signori Azionisti,

in data 11 maggio 2012 scadono le deleghe conferite agli amministratori, ai sensi degli artt. 2443 e 2420 ter del codice civile, dall'assemblea straordinaria dell'11 maggio 2007 e relative:

- all'aumento, in una o più volte, del capitale sociale, a pagamento e/o gratuitamente, di un importo massimo di euro 25.000.000, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche con esclusione del diritto di opzione nel caso di aumento del capitale a pagamento sulla base dei seguenti criteri:
 - ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, primo periodo, c.c., a fronte di conferimenti di aziende e/o partecipazioni in società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari;
 - ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., a favore di investitori professionali italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari, quando l'interesse della società lo esige;
- all'aumento, in una o più volte, del capitale sociale a pagamento di un ulteriore importo massimo di euro 12.000.000, e quindi nel limite del 10% dell'intero capitale sociale alla data della relativa deliberazione dell'assemblea straordinaria, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, c.c., a favore di investitori professionali italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari;
- all'emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant per un importo massimo di euro 300.000.000, comprendente anche la delega relativa al corrispondente aumento del capitale sociale.

Siete, pertanto, chiamati a deliberare in merito al rinnovo delle suddette deleghe, previa revoca delle deleghe stesse in scadenza, nei termini e per le ragioni che Vi vengono illustrati nel seguito.

Vi proponiamo di conferire agli amministratori la delega ai sensi dell'art. 2443 c.c., per un periodo di cinque anni dalla delibera assembleare, per aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, a pagamento e/o gratuitamente, di un importo massimo di euro 25.000.000,

mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche con esclusione del diritto di opzione nel caso di aumento a pagamento sulla base dei seguenti criteri:

- ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, primo periodo, c.c., a fronte di conferimenti di aziende e/o partecipazioni in società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari;
- ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari, quando l'interesse della società lo esige.

Vi proponiamo, inoltre, di conferire agli amministratori la delega ai sensi dell'art. 2420 ter c.c., per un periodo di cinque anni dalla delibera assembleare, per l'emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant per un importo massimo di euro 300.000.000, con delega ulteriore al correlativo aumento del capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari, quando l'interesse della società lo esige, nonché ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, nei limiti di cui sotto.

Vi proponiamo, infine, di conferire agli amministratori ulteriore delega ai sensi dell'art. 2443 c.c., per un periodo di cinque anni dalla delibera assembleare, per aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento di un ulteriore importo massimo di euro 12.000.000, e quindi nel limite del 10% dell'intero capitale sociale alla data della delibera assembleare straordinaria, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, c.c., a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari.

L'attribuzione delle deleghe è motivata dall'opportunità di consentire alla società di effettuare con estrema snellezza operazioni che dovessero rendersi necessarie per il rafforzamento della struttura finanziaria e patrimoniale, con vantaggi in termini di rapidità ed ottimizzazione degli esiti delle operazioni, derivanti dalla riduzione dei tempi e dei costi richiesti dalla complessa procedura di convocazione e tenuta dell'assemblea straordinaria. In particolare nei casi di esclusione del diritto di opzione, le deleghe consentono di sfruttare all'occorrenza, tempestivamente e con la dovuta flessibilità:

- nel caso di esclusione del diritto di opzione a fronte di aumento del capitale con

conferimenti in natura, le occasioni di eventuali acquisizioni di aziende o società operanti nel settore della Vostra società o in settori affini o complementari;

- negli altri casi di esclusione del diritto di opzione, le condizioni di mercato più favorevoli al collocamento delle azioni o delle obbligazioni da emettere.

* * *

Si riporta, quindi, di seguito il testo proposto dell'art. 7 dello statuto sociale, raffrontato con il testo attualmente vigente, nel quale, per completezza, viene altresì espunto l'ultimo comma relativo alla delega per l'emissione di azioni di risparmio da assegnare ai sensi dell'art. 2349 c.c. a dipendenti della società e delle sue controllate, delega in scadenza il 30 aprile 2012:

TESTO VIGENTE

Articolo 7 - <u>Aumento del capitale sociale -</u> <u>Obbligazioni - Delega agli amministratori</u>

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni in circolazione, nonché mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

In caso di aumenti del capitale sociale i possessori di azioni di ciascuna categoria avranno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza, o per la differenza, azioni delle altre categorie.

Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento del capitale sociale, questo potrà essere aumentato nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente anche a fronte di versamenti in denaro e con esclusione del diritto di opzione a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile.

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, sia mediante aumento del capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non esigeranno l'approvazione delle assemblee speciali degli azionisti delle singole categorie di azioni.

L'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare, ai sensi dell'art. 2349, 1° comma, del codice civile, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili a dipendenti della società e delle sue controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili e/o riserve di utili stessi, di azioni di risparmio.

Gli amministratori hanno la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione

TESTO PROPOSTO

Articolo 7 – <u>Aumento del capitale sociale -</u> <u>Obbligazioni – Delega agli amministratori</u>

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni in circolazione, nonché mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

In caso di aumenti del capitale sociale i possessori di azioni di ciascuna categoria avranno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza, o per la differenza, azioni delle altre categorie.

Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento del capitale sociale, questo potrà essere aumentato nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente anche a fronte di versamenti in denaro e con esclusione del diritto di opzione a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della società incaricata della revisione contabile legale.

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, sia mediante aumento del capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non esigeranno l'approvazione delle assemblee speciali degli azionisti delle singole categorie di azioni.

L'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare, ai sensi dell'art. 2349, 1° comma, del codice civile, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili a dipendenti della società e delle sue controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili e/o riserve di utili stessi, di azioni di risparmio.

Gli amministratori hanno la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione

dell'assemblea degli azionisti dell'11 maggio 2007, di aumentare, in una o più volte, il capitale di un ammontare massimo di euro 25.000.000 (venticinquemilioni), anche con esclusione del diritto di opzione nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, primo periodo, del codice civile a fronte di conferimenti di aziende e/o partecipazioni in società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari;
- ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, a favore di investitori professionali italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o aventi attività affini o complementari, quando l'interesse della società lo esige.

Gli amministratori hanno l'ulteriore facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti dell'11 maggio 2007, di aumentare, in una o più volte, il capitale di un ulteriore ammontare massimo di euro 12.000.000 (dodicimilioni), con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, del codice civile, a favore di investitori professionali italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o aventi attività affini o complementari.

Gli amministratori, ferma la loro competenza ad emettere obbligazioni ai sensi di legge, hanno la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti dell'11 maggio 2007, di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili e/o con warrant per un ammontare massimo di euro 300.000.000 (trecentomilioni), ma per importo che di volta in volta non ecceda i limiti fissati dalla legge.

Gli amministratori hanno facoltà, sino al 30 aprile 2012, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale di massimi euro 600.000 (seicentomila), con emissione di azioni di risparmio da assegnare ai sensi dell'art. 2349 del codice civile a dipendenti della società e delle sue controllate.

dell'assemblea degli azionisti dell'11 maggio 2007, di aumentare, in una o più volte, il capitale di un ammontare massimo di euro 25.000.000 (venticinquemilioni), anche con esclusione del diritto di opzione nei seguenti casi:

ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, primo periodo, del codice civile a fronte di conferimenti di aziende e/o partecipazioni in società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari;

ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, a favore di investitori professionali italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o aventi attività affini o complementari, quando l'interesse della società lo esige.

Gli amministratori hanno l'ulteriore facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti dell'11 maggio 2007, di aumentare, in una o più volte, il capitale di un ulteriore ammontare massimo di euro 12.000.000 (dodicimilioni), con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, del codice civile, a favore di investitori professionali italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o aventi attività affini o complementari.

Gli amministratori, ferma la loro competenza ad emettere obbligazioni ai sensi di legge, hanno la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti dell'11 maggio 2007, di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili e/o con warrant per un ammontare massimo di euro 300.000.000 (trecentomilioni), ma per importo che di volta in volta non ecceda i limiti fissati dalla legge.

Gli amministratori hanno facoltà, sino al 30 aprile 2012, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale di massimi euro 600.000 (seicentomila), con emissione di azioni di risparmio da assegnare ai sensi dell'art. 2349 del codice civile a dipendenti della società e delle sue controllate.

Gli amministratori hanno la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti del maggio 2012, di aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento e/o gratuitamente, di un ammontare massimo di euro 25.000.000 (venticinquemilioni), mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche con esclusione del diritto di opzione nel caso di aumento a

pagamento nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, primo periodo, del codice civile, a fronte di conferimenti di aziende e/o partecipazioni in società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari;
- ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o aventi attività affini o complementari, quando l'interesse della società lo esige.

Gli amministratori, ferma competenza ad emettere obbligazioni ai sensi di legge, hanno altresì la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti del maggio 2012, di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili e/o con warrant per un ammontare massimo di euro 300.000.000 (trecentomilioni). importo che di volta in volta non ecceda i limiti fissati dalla legge, con delega ulteriore al correlativo aumento del capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari, quando l'interesse della società lo esige nonché ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, del codice civile, nei limiti di cui al comma seguente.

amministratori hanno l'ulteriore facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti del maggio 2012, di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento di un ulteriore ammontare massimo di euro 12.000.000 (dodicimilioni), mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o aventi attività affini o complementari.

* * *

Si precisa che le proposte di modifica dello statuto sociale oggetto della presente relazione non comportano la ricorrenza del diritto di recesso previsto dalla normativa attualmente Se concordate con quanto proposto, siete invitati ad assumere la seguente deliberazione:

"L'assemblea degli azionisti di Buzzi Unicem SpA, riunita in sede straordinaria, considerata la Relazione illustrativa degli amministratori,

delibera

- 1) di revocare le deleghe attribuite agli amministratori, ai sensi degli articoli 2443 e 2420 ter del codice civile, per aumenti del capitale sociale e per emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant, dall'assemblea straordinaria dell'11 maggio 2007;
- 2) di attribuire agli amministratori, per un periodo di cinque anni dalla data della presente deliberazione:
 - a) la facoltà ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, con ogni inerente potere, di aumentare in una o più volte il capitale sociale, a pagamento e/o gratuitamente, di un importo massimo di euro 25.000.000 (venticinquemilioni), mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche con esclusione del diritto di opzione nel caso di aumento a pagamento del capitale sociale sulla base dei seguenti criteri:
 - ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, primo periodo, del codice civile, a fronte di conferimenti di aziende e/o partecipazioni in società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari;
 - ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari, quando l'interesse della società lo esige;
 - b) la facoltà ai sensi dell'articolo 2420 ter del codice civile, con ogni inerente potere, di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili e/o con warrant, per un ammontare massimo di euro 300.000.000 (trecentomilioni), ma per importo che di volta in volta non ecceda i limiti fissati dalla legge, con delega ulteriore al correlativo aumento del capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, c.c., a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari, quando l'interesse della società lo esige, nonché ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, nei limiti di cui alla successiva lettera c):
 - c) l'ulteriore facoltà ai sensi dell'articolo 2443 del codice civile, con ogni inerente potere, di aumentare in una o più volte il capitale sociale a pagamento, di un ulteriore importo

massimo di euro 12.000.000 (dodicimilioni) e quindi nel limite del 10% dell'intero capitale sociale alla data della presente deliberazione, mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant, con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari;

- 3) di stabilire che gli amministratori, nell'esercizio delle deleghe:
 - a) devono emettere azioni delle stesse categorie od anche di una sola categoria e aventi le stesse caratteristiche di quelle già in circolazione;
 - b) hanno la facoltà di:
 - determinare di volta in volta il prezzo di emissione delle azioni, compreso il sovrapprezzo, e delle obbligazioni convertibili e/o con warrant, le modalità ed il rapporto di conversione, il godimento delle azioni e delle obbligazioni convertibili e/o con warrant, il tasso di interesse, la scadenza e le modalità di rimborso, anche anticipato, delle obbligazioni convertibili e/o con warrant, le riserve ed i fondi disponibili da imputare a capitale in caso di aumenti gratuiti ed il loro ammontare;
 - emettere o concordare con terzi l'emissione di warrant;
 - definire più in generale modalità, termini, condizioni, destinatari e caratteristiche delle emissioni di azioni, obbligazioni convertibili e/o con warrant e warrant, redigendo, ove necessario, i relativi regolamenti;
- 4) di modificare, in conseguenza delle deliberazioni di cui sopra, l'art. 7 dello statuto sociale nel modo seguente:

"Articolo 7 – Aumento del capitale sociale - Obbligazioni – Delega agli amministratori

Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante emissione di azioni aventi diritti diversi da quelli delle azioni in circolazione, nonché mediante conferimento di beni in natura e di crediti.

In caso di aumenti del capitale sociale i possessori di azioni di ciascuna categoria avranno diritto proporzionale di ricevere in opzione azioni di nuova emissione della propria categoria e, in mancanza, o per la differenza, azioni delle altre categorie.

Ferma ogni altra disposizione in materia di aumento del capitale sociale, questo potrà essere aumentato nei limiti del 10% del capitale sociale preesistente anche a fronte di versamenti in denaro e con esclusione del diritto di opzione a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione della

società incaricata della revisione legale.

Le deliberazioni di emissione di nuove azioni aventi le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, sia mediante aumento del capitale, sia mediante conversione di azioni di altra categoria, non esigeranno l'approvazione delle assemblee speciali degli azionisti delle singole categorie di azioni.

L'assemblea straordinaria degli azionisti può deliberare, ai sensi dell'art. 2349, 1° comma, del codice civile, l'assegnazione di utili e/o di riserve di utili a dipendenti della società e delle sue controllate mediante l'emissione, per un ammontare corrispondente agli utili e/o riserve di utili stessi, di azioni di risparmio.

Gli amministratori hanno la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti del maggio 2012, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale, a pagamento e/o gratuitamente, di un ammontare massimo di euro 25.000.000 (venticinquemilioni), mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche con esclusione del diritto di opzione nel caso di aumento a pagamento nei seguenti casi:

- ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, primo periodo, del codice civile, a fronte di conferimenti di aziende e/o partecipazioni in società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari;
- ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o aventi attività affini o complementari, quando l'interesse della società lo esige.

Gli amministratori, ferma la loro competenza ad emettere obbligazioni ai sensi di legge, hanno altresì la facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti del maggio 2012, di emettere, in una o più volte, obbligazioni convertibili e/o con warrant per un ammontare massimo di euro 300.000.000 (trecentomilioni), ma per importo che di volta in volta non ecceda i limiti fissati dalla legge, con delega ulteriore al correlativo aumento del capitale sociale, anche con esclusione del diritto di opzione ai sensi dell'art. 2441, 5° comma, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o affini o complementari, quando l'interesse della società lo esige, nonché ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, del codice civile, nei limiti di cui al comma seguente.

Gli amministratori hanno l'ulteriore facoltà, per il periodo di cinque anni dalla deliberazione dell'assemblea degli azionisti del maggio 2012, di aumentare, in una o più volte, il capitale sociale a pagamento di un ulteriore ammontare massimo di euro 12.000.000

(dodicimilioni), mediante emissione di azioni ordinarie e/o di risparmio, anche a servizio dell'emissione di obbligazioni convertibili e/o con warrant, con esclusione del diritto di opzione, ai sensi dell'art. 2441, 4° comma, secondo periodo, del codice civile, a favore di investitori qualificati italiani o esteri o di società aventi attività rientranti nell'oggetto sociale o aventi attività affini o complementari.";

- 5) di modificare, a seguito dell'esecuzione delle deleghe di cui sopra, gli articoli dello statuto sociale concernenti il capitale e le deleghe (attualmente 5 e 7), conferendo al consiglio di amministrazione, e, per esso, ai legali rappresentanti, disgiuntamente fra loro, gli opportuni poteri per depositare il testo dello statuto sociale aggiornato ai medesimi articoli apportando agli stessi le varianti conseguenti alle eventuali delibere adottate in forza delle deleghe conferite ai sensi degli articoli 2443 e 2420 ter del codice civile e/o all'esaurimento delle deleghe stesse;
- 6) di conferire al consiglio di amministrazione, e, per esso, ai legali rappresentanti, disgiuntamente fra loro, tutti gli occorrenti poteri per dare esecuzione alle precedenti deliberazioni e per l'espletamento dei conseguenti adempimenti di legge;
- 7) di autorizzare i legali rappresentanti, disgiuntamente fra loro, ad apportare al presente atto ed allo statuto tutte quelle soppressioni, aggiunte, modifiche ed integrazioni eventualmente richieste ai fini dell'iscrizione presso il competente Registro delle Imprese.".

Casale Monferrato, 30 marzo 2012

p. il Consiglio di Amministrazione Il Presidente Alessandro Buzzi